



COMUNE DI SETZU

Provincia del Medio Campidano

ORIGINALE

Determinazione Responsabile

Servizio Tecnico

Numero 261 del 28-10-2025

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE DI SETZU A FAVORE DEL COMUNE DI GERGEI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL: servizio di gestione del Nido d'Infanzia a basso impatto ambientale C.I.G. B8D8641863 - DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE - (Art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 / Art. 192, comma 1, del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) - Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma certificata SARDEGNA CAT

Vista la deliberazione del C.C. N° 29 del 12/12/2024 di approvazione del bilancio 2025/2027;

VISTO l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

VISTA il decreto sindacale con cui veniva nominato Responsabile del Servizio tecnico l'Ing. Valerio Porcu;

PREMESSO che:

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

DATO ATTO che il D.Lgs. 36/2023:

- è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000

euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

- all'art.62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:
 - a. procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - b. ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - c. procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
 - d. all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: “attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;
- all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
 - a. progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
 - b. progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
 - c. progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
 - d. istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
 - e. eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);

- all'art. 62, comma 7, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;
- all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);
- all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per
 - a. «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;
 - b. all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;

- c. Che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- d. Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie", ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;
- e. Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 20/02/2024 è stato approvato lo Schema di convenzione per la gestione delle attività della SUA Comune di Setzu;
- f. Che in data 29/07/2023, il Comune di Setzu è stato iscritto nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate conseguendo i seguenti punteggi:
 - Livello di qualificazione lavori: L3 – fino a un milione di euro;
 - Livello di qualificazione servizi e forniture: SF3 – fino a 750.000 euro;
- g. Che la qualificazione sopracitata è scaduta in data 30/06/2025;
- h. Che in data 02/07/2025, il Comune di Setzu è stato iscritto nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate conseguendo i seguenti punteggi:
 - Livello di qualificazione lavori: L1 – senza limiti di importo;
 - Livello di qualificazione servizi e forniture: SF2 – fino a 5.000.000,00 euro
- i. Che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti fuoridal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC;
- j. che l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

VALUTATO che il ricorso alla Stazione Unica Appaltante (SUA) è finalizzato a consentire ai soggetti aderenti (non in possesso di qualificazione) una gestione ottimale delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, nonché alla gestione delle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 22/07/2025 con cui si approvava l'aggiornamento dello Schema di convenzione per la gestione delle attività della SUA Comune di

Setzu a seguito di emanazione del Decreto Legislativo 209/2024, che apporta modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 36/2023, noto come "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la nota Pec del 16/07/2025 con cui il Comune di Gergei – Via Guglielmo Marconi n° 65 - 09055 Gergei ha richiesto l'esperimento delle procedure di gara, mediante ricorso alla Stazione Appaltante Qualificata del Comune di Setzu, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Affidamento in Concessione del Servizio del Nido d'Infanzia Comunale di Gergei;

DATO atto che il Comune di Gergei non è una stazione appaltante qualificata per l'affidamento dei servizi in oggetto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 22/07/2025 con cui si autorizzava il Servizio Tecnico, in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante del Comune di Setzu, a procedere con le attività e le procedure necessarie ad adempiere a quanto richiesto dal legale rappresentante del Comune di Gergei – Via Guglielmo Marconi n° 65 - 09055 Gergei per l'affidamento delle procedure necessarie alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Affidamento in Concessione del Servizio del Nido d'Infanzia Comunale di Gergei;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gergei n. 58 del 30/07/2025, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di Setzu quale Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure relative all'affidamento in concessione del Servizio del Nido d'Infanzia Comunale di Gergei;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gergei n. 75 del 15/10/2025, con la quale è stato approvato il progetto gestionale della concessione del Servizio del Nido d'Infanzia Comunale di Gergei;

VISTO il Decreto del Responsabile del Servizio Tecnico n° 7 del 22.10.2025 con cui veniva nominato R.U.P. per l'attuazione della fase di affidamento dell'intervento: " concessione del Servizio del Nido d'Infanzia Comunale di Gergei – VALORE COMPLESSIVO CONCESSIONE € 1.956.640,00 a basso impatto ambientale" per conto del Comune di Gergei, in forza della Convenzione per la gestione delle attività della S.U.A. Comune di Setzu, l'Ing. Valerio Porcu, istruttore direttivo tecnico ad alta specializzazione del Comune di Setzu;

Ritenuto che per la realizzazione dell'intervento, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Preso atto che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l'obbligo di approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per 0 l'espletamento del servizio oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;

Considerato che, per l'affidamento della concessione specificata in oggetto si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 187, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. in quanto trattasi di concessione il cui valore è inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che, ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n.36/2023 s.m.i., i servizi oggetto di concessione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto :

- costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da attuare (impossibilità oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.: (divieto di artificioso frazionamento);

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 108 comma 1 del D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i. si procede all'aggiudicazione dei servizi di cui trattasi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATO che:

- ✓ La stazione appaltante intende ricorrere al mercato e di non procedere con un affidamento diretto a società in house in quanto, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs n° 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto ritiene che l'affidamento in concessione ad operatore economico esterno in quanto sarebbero maggiori i vantaggi per la collettività, delle connesse externalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
- ✓ Il presente intervento verrà realizzato mediante contratto di concessione ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.Lgs n° 36/2023 e ss.mm.ii.;

- ✓ Il presente servizio non verrà eseguito con appalto integrato ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.Lgs n° 36/2023 e si farà ricorso a partenariati pubblico privati in quanto è garantito l'equilibrio economico-finanziario con rischio operativo a carico del concessionario;
- ✓ E'richiesta alcuna garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs n° 36/2023;
- ✓ E'richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n° 36/2023;
- ✓ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni in concessione, nonché la prevalente esecuzione dei servizi relativi alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs n° 36/2023;
- ✓ I requisiti di idoneità professionale richiesti sono:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo A;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante Copia del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio.

- ✓ I requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti sono:

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente (2022-2023-2024) almeno pari al valore della concessione (euro 1.956.640,00 I.V.A. esclusa) in Servizi educativi e ricreativi per l'Infanzia. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

✓ I requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti sono:

a) Esecuzione negli ultimi tre anni (2023-2024-2025) in Servizi educativi e ricreativi per l'Infanzia di importo minimo pari al valore della concessione (euro 1.956.640,00 I.V.A. esclusa).

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

✓ I costi della manodopera sono stati calcolati in base alle tariffe orarie del CCNL Cooperative sociali, aggiornate dal D.D. n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono pari a euro 712.440,00;

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei servizi in concessione specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 187 del D.Lgs n° 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

Tabella di calcolo del valore della concessione						
Voce di valore	Descrizione	Importo di partenza Stimato (€)	N.UTENTI	MESI	5 ANNI	TOTALI
Incassi da utenti	Tariffe Ordinarie*	€ 749,81	20	12	5	€ 899.772,00
Incassi da utenti	Incrementi orari* +Sabato e Servizi Aggiuntivi	€ 962,25	20	12	5	€ 1.154.700,00
TOTALE		€ 1.712,06	€ 34.241,20	€ 410.894,40	€ 2.054.472,00	

*Vedi tabella Opzioni Orarie e Relative Retta Mensile (art.11)

- I costi della manodopera sono stati calcolati in base alle tariffe orarie del CCNL Cooperative sociali, aggiornate dal D.D. n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Di seguito il calcolo previsionale per 1 anno:

	Figura	numero	ore Giorno	Giorni Sett.	ore Sett	Costo Unitario (tabelle Ministero)	Costo Sett.	Costo mese	Costo Anno
Dipendenti	Educatore	2	7	5	70	25,78 €	1.804,60 €	7.218,40 €	86.620,80 €
	Coordinatore/Educatore	1	7	5	35	27,52 €	963,20 €	3.852,80 €	46.233,60 €
	Personale Generico	1	2	5	10	20,07 €	200,70 €	802,80 €	9.633,60 €
TOTALI DIPENDENTI		4			115		2.968,50 €	11.874,00 €	142.488,00 €

- Il concessionario dovrà versare all'Amministrazione comunale il canone annuale di concessione secondo quanto stabilito pari ad € 1.000,08 annuali iva inclusa, oggetto di rialzo in sede di gara. Il versamento del canone annuale dovrà essere effettuato in un'unica rata entro il mese di Dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
- Il Sistema delle tariffe di frequenza risulta essere così articolato:
 - ✓ Retta fissa mensile, per frequenza ad orario pieno, che dovrà essere versata dagli utenti residenti è di € 714,10 Iva 5% esclusa (€ 749,81 Iva 5% compresa) soggetta a ribasso.
- In accordo con le famiglie, la Ditta potrà adeguare l'orario di servizio. Per l'adeguamento della quota mensile ad orario ridotto, qualora le famiglie volessero usufruire del servizio per orario aggiuntivo diverso comunque dal tempo pieno, il gestore potrà chiedere loro un extra su base oraria. La tariffa dovrà essere versata direttamente al gestore secondo modalità proprie e che dovranno essere comunicate dallo stesso alle famiglie. Lo stesso provvederà alla regolamentazione delle stesse in caso di mancati pagamenti. La frequenza del nido deve avere carattere di continuità. Le assenze o le eventuali sospensioni temporanee del servizio devono essere comunicate entro le ore 9.00 del primo giorno di assenza.
- In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (rif. art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii) si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, considerata la tipologia delle attività oggetto della concessione, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando pertanto immutati gli obblighi del concessionario in merito alla sicurezza del lavoro.

Visto che al finanziamento dei servizi si provvede mediante concessione ad operatore economico terzo;

Visto l'articolo 17 comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Dato atto che l'assenza dell'interesse transfrontaliero certo è verificata per le seguenti motivazioni:

- valore del contratto ampiamente sotto la soglia comunitaria;
- struttura del mercato tale per cui gli operatori economici in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'esecuzione dei servizi in oggetto sono in numero consistente anche nel solo territorio regionale;
- la localizzazione dell'intervento in un Comune del Sud Sardegna non rende appetibile l'appalto ad operatori comunitari per effetto dell'insularità e dei costi rilevanti in relazione alla logistica e all'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature;

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 10 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato;

Considerato che :

- ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, svolta all'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato 1.01 è il CCNL Cooperative sociali, aggiornate dal D.D. n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura i seguenti servizi:

- la prevalente esecuzione dei Servizi educativi e ricreativi per l'Infanzia;

per le seguenti motivazioni:

- rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 comma 1 del D.Lgs n° 36/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. e i suoi allegati;

DETERMINA

1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento in concessione del servizio di gestione del Nido d'Infanzia a basso impatto ambientale del Comune di Gergei – VALORE COMPLESSIVO CONCESSIONE € 1.956.640,00, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 187, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., mediante formulazione di RdO sulla piattaforma elettronica certificata Sardegna Cat;

3 - di assumere, quale criterio di selezione delle offerte ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

4 – di prendere e dare atto che la procedura negoziata in oggetto, si svilupperà con almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;

5 – di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente servizio, per l'affidamento dei servizi in concessione sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 187, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., in quanto trattasi di concessione il cui valore è inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023

6 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gergei n. 75 del 15/10/2025, (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo);

7 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile *e dell'attestazione di copertura finanziaria*, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

10 - di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;

11 - di dare atto che l'Ing. Valerio Porcu non incorre in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs n° 36/2023;

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Valerio Porcu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)